

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 201

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

50° anno  
2 agosto 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

### REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 919/2007 della Commissione, del 1° agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 920/2007 della Commissione, del 1° agosto 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2000 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazione varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi** ..... 3

★ **Regolamento (CE) n. 921/2007 della Commissione, del 1° agosto 2007, recante deroga, per la campagna 2007/2008, al regolamento (CE) n. 1535/2003 con riguardo al termine per la stipulazione dei contratti per i pomodori destinati alla trasformazione in Bulgaria e in Romania** 6

★ **Regolamento (CE) n. 922/2007 della Commissione, del 1° agosto 2007, recante deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000 per quanto riguarda la disposizione transitoria relativa alle dotazioni finanziarie per la Bulgaria e la Romania per la ristrutturazione e la riconversione** 7

★ **Regolamento (CE) n. 923/2007 della Commissione, del 1° agosto 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 per quanto riguarda alcune date limite nell'ambito della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione** ..... 9

Regolamento (CE) n. 924/2007 della Commissione, del 1° agosto 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 918/2007 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° agosto 2007 ..... 10

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

### DECISIONI

#### Consiglio

2007/544/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea** ..... 13

★ <b>Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2007, recante nomina di un membro danese del Comitato economico e sociale europeo</b> .....	14
★ <b>Addendum alla decisione 2007/543/CE del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (GU L 200 dell'1.8.2007)</b> .....	15

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 919/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 2007

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	33,2
	TR	48,7
	XK	36,3
	XS	36,3
	ZZ	38,6
0707 00 05	TR	100,8
	ZZ	100,8
0709 90 70	TR	86,9
	ZZ	86,9
0805 50 10	AR	56,6
	UY	55,7
	ZA	65,0
	ZZ	59,1
0806 10 10	EG	154,6
	MA	146,6
	TR	169,3
	ZZ	156,8
0808 10 80	AR	89,8
	AU	160,4
	BR	82,5
	CL	97,8
	CN	68,3
	NZ	100,9
	US	102,0
	ZA	102,2
	ZZ	100,5
0808 20 50	AR	60,9
	CL	79,5
	NZ	154,7
	TR	143,7
	ZA	122,0
	ZZ	112,2
0809 20 95	CA	361,1
	TR	278,1
	US	346,3
	ZZ	328,5
0809 30 10, 0809 30 90	TR	156,1
	ZZ	156,1
0809 40 05	IL	110,0
	ZZ	110,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 920/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 2007

**recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2000 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Le direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE stabiliscono norme generali relative all'ammissibilità delle denominazioni varietali, mediante un riferimento all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali <sup>(3)</sup>.

(2) Il regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi <sup>(4)</sup> stabilisce modalità dettagliate di applicazione di alcuni criteri enunciati all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare per quanto concerne gli impedimenti alla designazione di una denominazione varietale.

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE della Commissione (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12).

<sup>(3)</sup> GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1831/2004 (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 29).

(3) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 930/2000, si è modificata la definizione del termine «specie apparentata» utilizzato dall'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali. Occorre pertanto aggiornare conseguentemente le norme dettagliate definite nel regolamento (CE) n. 930/2000.

(4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 930/2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 930/2000 è modificato come segue:

1) all'articolo 4, il punto b) è sostituito dal seguente testo:

«b) il significato di «specie apparentata» è quello indicato nell'allegato al presente regolamento.»;

2) l'allegato del regolamento (CE) n. 930/2000 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha sottoposto all'approvazione dell'autorità competente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2007.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**Specie apparentate**

Per "specie apparentata", conformemente all'articolo 4, paragrafo b), s'intende che:

- a) se esiste più di una classe nell'ambito dello stesso genere, si applica l'elenco di classi al punto 1;
- b) se le classi comprendono più di un genere, si applica l'elenco di classi al punto 2;
- c) a titolo generale, per i generi e le specie che non sono compresi nell'elenco delle classi dei punti 1 e 2, si considera che un genere costituisca una classe.

1. *Classi nell'ambito dello stesso genere*

Classi	Nome scientifico
Classe 1.1	<i>Brassica oleracea</i>
Classe 1.2	<i>Brassica</i> diversa dalla <i>Brassica oleracea</i>
Classe 2.1	<i>Beta vulgaris</i> — barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio
Classe 2.2	<i>Beta vulgaris</i> — barbabietola che comprende la barbabietola di tipo Cheltenham e la bietola da costa
Classe 2.3	Bietola diversa da quella delle classi 2.1 e 2.2
Classe 3.1	<i>Cucumis sativus</i>
Classe 3.2	<i>Cucumis melo</i>
Classe 3.3	<i>Cucumis</i> diverso da quello delle classi 3.1 e 3.2
Classe 4.1	<i>Solanum tuberosum</i>
Classe 4.2	<i>Solanum</i> diverso dalla classe 4.1

2. *Classi che comprendono più di un genere*

Classi	Nome scientifico
Classe 201	<i>Secale</i> , <i>Triticale</i> , <i>Triticum</i>
Classe 203 (*)	<i>Agrostis</i> , <i>Dactylis</i> , <i>Festuca</i> , <i>Festulolium</i> , <i>Lolium</i> , <i>Phalaris</i> , <i>Phleum</i> e <i>Poa</i>
Classe 204 (*)	<i>Lotus</i> , <i>Medicago</i> , <i>Ornithopus</i> , <i>Onobrychis</i> , <i>Trifolium</i>
Classe 205	<i>Cichorium</i> , <i>Lactuca</i>

(\*) Le classi 203 e 204 non vengono definite esclusivamente in base alle specie apparentate».

**REGOLAMENTO (CE) N. 921/2007 DELLA COMMISSIONE****del 1° agosto 2007****recante deroga, per la campagna 2007/2008, al regolamento (CE) n. 1535/2003 con riguardo al termine per la stipulazione dei contratti per i pomodori destinati alla trasformazione in Bulgaria e in Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare misure transitorie per consentire ai produttori e ai trasformatori bulgari e rumeni di beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili <sup>(1)</sup>.
- (2) In virtù del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili <sup>(2)</sup>, per i pomodori devono essere stipulati, entro il 15 febbraio, contratti tra i trasformatori riconosciuti dalle autorità competenti e le organizzazioni di produttori riconosciute o

prericonosciute. È opportuno derogare, unicamente per la campagna di commercializzazione 2007/2008, al calendario fissato dal regolamento (CE) n. 1535/2003 per la firma dei contratti. In caso contrario, in particolare per i pomodori, le parti interessate non sarebbero in grado di partecipare al regime di aiuti di cui al regolamento (CE) n. 2201/96 per la campagna di commercializzazione in corso.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruttili trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1535/2003, nella campagna di commercializzazione 2007/2008 e unicamente in Bulgaria e in Romania, i contratti relativi ai pomodori stipulati tra le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i trasformatori riconosciuti possono essere firmati entro e non oltre il 31 luglio 2007 e almeno dieci giorni prima dell'inizio delle consegne contrattuali.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2007.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione dell'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali è fondata l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).

<sup>(2)</sup> GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).

## REGOLAMENTO (CE) N. 922/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 2007

**recante deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000 per quanto riguarda la disposizione transitoria relativa alle dotazioni finanziarie per la Bulgaria e la Romania per la ristrutturazione e la riconversione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo <sup>(2)</sup>, stabiliscono le norme relative al finanziamento del regime di ristrutturazione e riconversione.
- (2) Per l'esercizio finanziario 2007 è stata assegnata una dotazione finanziaria alla Bulgaria e alla Romania nell'ambito della decisione 2007/381/CE della Commissione, del 1° giugno 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007 e per un determinato numero di ettari, una dotazione finanziaria indicativa a favore della Bulgaria e della Romania per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Gli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono in particolare che gli stanziamenti assegnati ad uno Stato membro le cui spese corrispondenti non sono state sostenute o liquidate entro il 30 giugno debbano essere ridistribuiti agli Stati membri le cui spese sostenute e liquidate sono pari alla dotazione loro assegnata. I suddetti articoli prevedono inoltre che gli importi assegnati agli Stati membri debbano essere ridotti per l'esercizio finanziario successivo se le spese da essi sostenute entro il 30 giugno sono inferiori al 75 % della loro dotazione iniziale.
- (4) La Bulgaria e la Romania, per le quali la campagna vitivinicola 2006/2007 rappresenta il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione, non sono in grado di utilizzare la maggior parte della

loro dotazione iniziale entro il 30 giugno. L'applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 porterebbe ad una riduzione eccessiva degli stanziamenti di cui dispongono questi Stati membri per la ristrutturazione e la riconversione nell'esercizio finanziario in corso e in quello venturo.

- (5) Pertanto, a titolo transitorio, per la campagna vitivinicola 2006/2007, occorre evitare dette riduzioni eccessive, mediante deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000, permettendo alla Bulgaria e la Romania di spendere, entro la fine dell'esercizio finanziario in corso, il 90 % della loro dotazione iniziale per la campagna 2006/2007 ed esentandole dalla riduzione della loro dotazione iniziale nella campagna successiva.
- (6) Una disposizione analoga era stata introdotta nel 2001 e nel 2005 quando il regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è stato applicato per la prima volta dagli Stati membri interessati. Poiché l'incapacità degli Stati membri interessati di spendere la loro dotazione iniziale potrebbe anche essere dovuta alla tardiva pubblicazione della decisione che fissava le dotazioni iniziali, l'opzione relativa alla completa utilizzazione di queste dotazioni deve essere fissata allo stesso livello elevato del 2005.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1227/2000 e per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2007, la Bulgaria e la Romania possono richiedere alla Commissione, entro il 10 luglio 2007, un ulteriore finanziamento per le spese dell'esercizio finanziario 2007 al di sopra dell'importo notificato alla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) del suddetto regolamento e fino a concorrenza del 90 % della dotazione finanziaria loro assegnata con decisione 2007/381/CE. I suddetti Stati membri possono spendere, entro il 15 ottobre 2007, il 90 % della loro dotazione iniziale per la campagna vitivinicola 2006/2007.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 2.6.2007, pag. 80.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1227/2000, le richieste di ulteriori finanziamenti presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento da altri Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania sono accettate su una base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, degli importi notificati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a e b) del suddetto regolamento e degli importi notificati dalla Bulgaria e dalla Romania ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento e del paragrafo 1 del presente articolo.

3. In deroga all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000, per l'esercizio finanziario 2007 alla Bulgaria ed alla Romania non si applica alcuna riduzione per quanto riguarda la loro dotazione iniziale per la campagna vitivinicola successiva.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2007.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 923/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 2007

**che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 per quanto riguarda alcune date limite nell'ambito della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 45, 59 e 61 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato<sup>(2)</sup>, fissano alcune date in relazione alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Disponendo di poche distillerie, alcuni Stati membri incontrano difficoltà materiali a terminare tale distillazione entro i tempi previsti. Occorre pertanto posticipare tali date.
- (2) Poiché la normativa vigente fissa al 15 luglio della campagna in corso il termine per la consegna dei sottoprodotti alle distillerie, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 15 luglio 2007.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2007.

- 1) all'articolo 45, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.»;

- 2) all'articolo 59, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;

- 3) all'articolo 61, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2007.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 897/2007 (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 20).

**REGOLAMENTO (CE) N. 924/2007 DELLA COMMISSIONE****del 1° agosto 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 918/2007 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° agosto 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° agosto 2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 918/2007 della Commissione <sup>(3)</sup>.

- (2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 918/2007.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 918/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 918/2007 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

<sup>(3)</sup> GU L 200 del 1.8.2007, pag. 41.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 2 agosto 2007**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	10,55
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme <sup>(2)</sup>	10,55
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

31.7.2007

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero (*)	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità (**)	Frumento duro di bassa qualità (***)	Orzo
Borsa	Minneapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	182,18	93,57	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	229,29	219,29	199,29	155,07
Premio sul Golfo	—	15,23	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	10,26	—	—	—	—	—

(\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 42,68 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 43,77 EUR/t

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2007

**relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea**

(2007/544/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con il paragrafo 3, secondo comma,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è stato firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri a Lussemburgo il 24 aprile 2007.

(2) È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione <sup>(2)</sup>.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

L. AMADO

<sup>(1)</sup> Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 118 dell'8.5.2007, pag. 8.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 23 luglio 2007**  
**recante nomina di un membro danese del Comitato economico e sociale europeo**  
(2007/545/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

*Articolo 1*

La sig.ra Sinne ALSING CONAN è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Henrik FALLESEN per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2010.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

*Articolo 2*

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

vista la decisione 2006/703/CE, Euratom, del 16 ottobre 2006, relativa alla nomina dei membri danesi del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup> per il periodo dal 21 settembre 2006 al 20 settembre 2010,

vista la candidatura presentata dal governo danese,

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro danese del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Henrik FALLESEN,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

L. AMADO

---

<sup>(1)</sup> GU L 291 del 21.10.2006, pag. 33.

**ADDENDUM**

**alla decisione 2007/543/CE del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 1° agosto 2007)*

Alla decisione 2007/543/CE sono aggiunte le seguenti dichiarazioni:

**«DICHIARAZIONI DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA:**

- **Dichiarazione relativa alla convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)**

Conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, della convenzione Europol, la Repubblica di Bulgaria dichiara di acconsentire a che le controversie tra Stati membri relative all'interpretazione e all'applicazione della convenzione siano sistematicamente deferite alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

- **Dichiarazione relativa al protocollo del 24 luglio 1996, concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia**

Conformemente all'articolo 2 del protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione Europol, la Repubblica di Bulgaria dichiara di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle procedure definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).»

---